

# **REGOLAMENTO**

## **INDICE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 – Oggetto**

**Articolo 2 – Definizioni**

**Articolo 3 - Pubblicità**

### **MODALITA' E TERMINI PER L'ADESIONE**

**Articolo 4– Domanda di adesione e iscrizione**

**Articolo 5 – Durata iscrizione e recesso**

### **QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI**

**Articolo 6 – Quote associative e contributi**

**Articolo 7 – Mancato versamento della quota associativa e dei contributi**

**Articolo 8 – Modalità di erogazione delle Prestazioni**

### **PRESTAZIONI**

**Articolo 9 – Prestazioni**

**Articolo 10 – Decorrenza delle Prestazioni**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 11 – Modalità liquidative**

**Articolo 12 – Privacy e Tutela dei dati personali e sensibili**

**Articolo 13 – Modifiche al Regolamento**

**Articolo 14 – Norma di Rinvio**

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento (“**Regolamento**”), redatto ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, disciplina il funzionamento dell’attività dell’associazione non riconosciuta denominata "Cassa ADAR", (“**Cassa**”).

1.2 La Cassa è stata costituita in data 14 dicembre 2016 con atto pubblico a rogito del Dott. Ciro De Vivo, Notaio iscritto al Collegio notarile di Milano.

1.3 La Cassa, così come previsto dall’Art. 3 dello Statuto, eroga Prestazioni in favore dei propri Iscritti ed Aventi Diritto.

### Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai sensi dello Statuto, sono di seguito definiti:

#### Associati:

- a) Soci Fondatori parti firmatarie dell’Atto Costitutivo;
- b) soggetti pubblici o privati;
- c) persone giuridiche pubbliche o private interessate all’erogazione di Prestazioni in favore dei propri dipendenti e collaboratori;
- d) casse assistenziali Società di Mutuo Soccorso o Fondi Sanitari così come definiti dall’art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16/01/2010.e successive modifiche ed integrazioni, ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli associati;
- e) persone fisiche.

#### Iscritti e Beneficiari:

- a) dipendenti, collaboratori e tutti i soggetti che appartengono in qualità di Associati e/o iscritti agli Associati.
- b) familiari degli Iscritti di cui all’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) previa eventuale contribuzione aggiuntiva a carico degli Associati. Iscritti e /o degli Aventi Diritto “**Aventi Diritto o Nucleo**”.

#### Quote associative e/o di iscrizione:

Le quote associative e/o di iscrizione annuali di cui all’art. 18 dello Statuto, sono determinate dal Consiglio di amministrazione in funzione delle prevedibili esigenze economiche della Cassa e destinate alla copertura delle spese di gestione della stessa.

#### Contributi:

I contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e sono destinati per il loro intero ammontare al finanziamento delle prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa.

## Prestazioni:

Servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive (“**Prestazioni**”) al Servizio Sanitario Nazionale in favore degli Associati, Iscritti e Aventi diritto che sono contenute nel Piano sanitario.

### **Art. 3 – Pubblicità**

3.1 L’adesione degli Associati, dei Beneficiari e degli Aventi Diritto presuppone, in capo a costoro, la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche.

## **MODALITA’ E TERMINI DI ADESIONE**

### **Art. 4 – Domanda di adesione e iscrizione**

4.1 I soggetti indicati all’Art. 5 dello Statuto per aderire alla Cassa, in qualità di Associati presentano apposita domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.

4.2 Successivamente alla fase di adesione indicata al precedente art. 4.1 l’Associato procede secondo le indicazioni ricevute dalla Cassa all’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 6 dello Statuto.

### **Art. 5 – Durata dell’iscrizione e recesso**

5.1 L’adesione alla Cassa dell’Associato e l’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 6 dello Statuto, nonché al Piano sanitario contenente le Prestazioni, ha durata annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

5.2 Gli Associati, i Beneficiari e gli Aventi Diritto possono recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione di recesso, a mezzo raccomandata, alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno novanta (90) giorni dalla scadenza dell’annualità, coincidente con il 31 gennaio di ogni anno.

5.3 Il recesso di cui al precedente punto comporta automaticamente anche il recesso dal Piano sanitario disciplinante le Prestazioni con effetto dalla scadenza dello stesso.

5.4 Qualora il recesso dovesse essere inviato oltre i termini di cui al precedente art. 5.2, l’adesione alla Cassa e al Piano sanitario si intenderanno tacitamente rinnovati per un altro anno. Il mancato recesso dalla Cassa obbliga l’Associato a pagare sia il contributo che la quota associativa per l’annualità successiva.

## **QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI**

### **Art. 6 – Quote associative e contributi**

6.1 L’adesione e l’iscrizione alla Cassa comportano l’accettazione del Piano sanitario contenente le Prestazioni, così come previsto all’art. 10 del presente Regolamento.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione, così come previsto all’art. 16 dello Statuto, determina e comunica annualmente agli Associati le modalità operative per il versamento dei contributi e per l’ottenimento delle Prestazioni, nonché l’importo della quota associativa annuale dovuta dagli Associati a integrale copertura delle spese di gestione della Cassa.

6.3 Il valore del contributo annuale viene differenziato a seconda del Piano sanitario e a seconda del periodo di adesione dell’Associato alla Cassa.

### **Art. 7 – Mancato versamento della quota associativa e dei contributi**

7.1 Il mancato pagamento della quota associativa e/o dei contributi alla data di scadenza comunicata dalla Cassa, ed in assenza di recesso dalla stessa nei termini di cui all'art. 5 del presente Regolamento, comporta la sospensione delle Prestazioni.

7.2 La Cassa, in caso di mancato pagamento nei termini indicati al precedente art. 7.1, in virtù del principio di mutualità, sarà autorizzata ad agire nei confronti degli Associati, Iscritti e Aventi Diritto per il recupero delle somme non corrisposte.

7.3 Qualora il recupero delle somme di cui al presente articolo dovesse avvenire in ritardo rispetto al termine indicato dalla Cassa, su tali somme verrà applicato un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale.

7.4 Le Prestazioni verranno ripristinate dal giorno successivo alla verifica da parte della Cassa dell'avvenuto versamento.

### **Art. 8 – Modalità di erogazione delle Prestazioni**

8.1 L'erogazione delle Prestazioni è effettuata dalla Cassa in qualsiasi forma, sia a rimborso che mediante la stipula di Convenzioni con Enti, Società di servizi e Compagnie di assicurazione, o con altre Associazioni, Casse o Fondi, atte a realizzare al meglio le finalità assistenziali e di prevenzione sanitaria della Cassa.

## **PRESTAZIONI**

### **Art. 9 – Prestazioni**

9.1 Le Prestazioni verranno erogate dalla Cassa previa sottoscrizione da parte dell'Associato, Iscritto e/o Avente Diritto di un pacchetto di Prestazioni ("**Piano sanitario**") secondo le modalità previste all' art. 4 del presente Regolamento.

9.2 Il Piano sanitario contiene l'elenco delle Prestazioni e la descrizione delle stesse, ovvero i limiti, le esclusioni e le relative modalità di liquidazione.

### **Art. 10 – Decorrenza delle Prestazioni**

10.1 La Cassa eroga le Prestazioni in favore degli Associati e degli Aventi Diritto solo se sono stati regolarmente versati i contributi e la quota associativa, secondo gli obblighi di cui all' art. 6 del presente Regolamento.

10.2 La data di decorrenza delle Prestazioni coincide con la data indicata nel Piano sanitario, ferme restando le eventuali carenze ed esclusioni presenti nello stesso.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 11 - Modalità liquidative**

11.1 La Cassa, per la gestione dei processi liquidativi, può avvalersi di società servizi e/o di terzi.

11.2 I rimborsi delle Prestazioni, ove previsti, verranno gestiti unicamente tramite bonifico bancario e saranno erogati sul conto corrente indicato dal Beneficiario in fase di iscrizione.

### **Art. 12 – Privacy e Tutela dei dati personali e sensibili**

12.1 Tutti i dati relativi agli Associati, agli Iscritti e agli Aventi Diritto saranno trattati dalla Cassa (titolare dei trattamenti), secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **REGOLAMENTO**

**Art. 13 – Modifiche al Regolamento**

13.1 Il presente Regolamento, nonché il Nomenclatore delle Prestazioni potranno essere modificati dall'Assemblea, secondo le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto.

**Art. 14 - Norma di Rinvio**

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e le Delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento, telematicamente trasmesso, è stato approvato dagli organi deliberativi stabiliti nell'atto costitutivo/statuto.

Il Presidente